PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

Riforma, istituzione del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC) e delega delle funzioni di gestione alle Province e contestuale abrogazione della Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 e delle successive leggi di modifica.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge muove dalla necessità di riformare gli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali, il cui modello originario fondato sulla Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 ("Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale"), pur avendo svolto all'epoca un'importante azione di stimolo, si rivela oggi totalmente anacronistico e superato nei fatti.

Quella norma, pur prevedendo agli articoli 8, 9 e 22 la nascita dei Sistemi Bibliotecari Territoriali e l'assegnazione di fondi e personale regionale, ha subìto nel corso degli ultimi decenni un totale azzeramento dei capitoli di spesa strutturale.

La persistenza formale di un quadro normativo risalente al 1985 impedisce una programmazione moderna e scarica l'intero peso gestionale sui Comuni o sulle associazioni di volontariato, determinando l'inevitabile chiusura di molti presidi culturali nelle aree interne.

Per tali motivi, la presente proposta di legge non si limita a sovrapporsi alle vecchie regole, ma sceglie la strada della trasparenza e della semplificazione legislativa: viene disposta l'integrale abrogazione della L.R. n. 17/1985 e delle sue successive leggi modificative (tra cui la L.R. n. 25/1995), azzerando il vecchio modello e istituendo una nuova disciplina organica basata sulla sussidiarietà e sulla delega delle funzioni culturali alle Province calabresi.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

Dall'attuazione della presente legge deriva una riclassificazione e un consolidamento di oneri finanziari già previsti a carico del bilancio regionale nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali", attraverso l'istituzione di un apposito capitolo denominato "Fondo strutturale per il funzionamento del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria e delega alle Province". Il fondo include le risorse autonome già precedentemente stanziate per bando e attività bibliotecarie estemporanee, integrate da stanziamenti determinati in sede di legge di stabilità regionale ed eventuali risorse nazionali o comunitarie (FESR-FSE+).
Le disposizioni concernenti la governance del Sistema Regionale (Art. 4) e dei Sistemi Provinciali (Art. 5) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: la partecipazione al Consiglio di Amministrazione del SBRC è interamente gratuita, mentre le figure del Direttore Regionale e dei Direttori Provinciali sono individuate tramite interpelli e avvisi interni tra il personale di ruolo già in servizio presso la Regione e le Province, senza alcuna variazione delle piante organiche o incrementi di spesa. Le sedi destinate a "Biblioteca Provinciale Centrale" (Art. 7) sono individuate all'interno del patrimonio immobiliare pubblico già esistente degli enti delegati.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I Oc	Carattere Temporale Ao P	Importo
Art. 1	Non comporta spese in quanto fissa oggetto e finalità ordinamentali	//	//	//
Art. 2	Non comporta spese immediate in quanto definisce l'articolazione territoriale	//	//	//
Art. 3	Non comporta spese; introduce norme transitorie per il trasferimento dei beni	//	//	//
Art. 4	Non comporta spese; CdA gratuito e Direttore scelto	//	//	//

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I Oc	Carattere Temporale Ao P	Importo
	tra il personale di ruolo regionale			
Art. 5	Non comporta spese; Direttore Provinciale scelto tra il personale di ruolo dell'Ente Provincia	//	//	//
Art. 6	Non comporta spese; regola le modalità di adesione volontaria dei Comuni	//	//	//
Art. 7	Spese per contributi di funzionamento ordinario, manutenzione e utenze delle sedi centrali	C (Corrente)	P (Permanente)	Valutato annualmente in Legge di Stabilità
Art. 8	Non comporta spese in quanto dispone abrogazioni di norme precedenti	//	//	//
Art. 9	Istituzione del "Fondo strutturale per il funzionamento del SBRC" (Missione 05)	C (Corrente)	P (Permanente)	Con coperture da Tabella 2
Art. 10	Non comporta spese in quanto prevede l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione 05 - Fondo strutturale SBRC (Art. 9) *Riorganizzazione stanziamenti autonomi per attività estemporanee e fondi integrativi di stabilità regionale / UE*	Copertura da Bilancio di Previsione	Copertura da Bilancio di Previsione	Copertura da Bilancio di Previsione	Stanziamento strutturale continuo

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

La Regione Calabria disciplina in modo organico il riordino, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e dei sistemi bibliotecari sul territorio regionale.

È istituito il Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC), quale modello integrato di valorizzazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione pubblica del patrimonio librario e documentale.

Art. 2 (Articolazione territoriale e delega di funzioni alle Province)

Il Sistema Bibliotecario Regionale si articola in cinque Sistemi Bibliotecari Provinciali corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Regione Calabria delega alle Province e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria le funzioni di gestione ordinaria, organizzazione e coordinamento dei rispettivi Sistemi Bibliotecari Provinciali, secondo le modalità definite dalla presente legge.

Art. 3 (Superamento degli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali e norma transitoria)

All'entrata in vigore della presente legge sono sciolti e superati gli attuali Sistemi Bibliotecari Territoriali costituiti ai sensi della previgente normativa regionale, e specificamente: il Sistema Bibliotecario Lametino, il Sistema Bibliotecario Silano, il Sistema Bibliotecario Vibonese e il Sistema Bibliotecario Ionico.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi all'utenza e consentire il regolare trasferimento delle competenze, delle banche dati (circuito SEBINA o equivalenti) e del patrimonio librario ai nuovi

Sistemi Provinciali, le strutture di cui al comma 1 continuano provvisoriamente a esercitare le proprie attività per un periodo transitorio non superiore a dodici (12) mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro il termine perentorio di cui al comma 2, i soggetti gestori dei sistemi bibliotecari disciolti provvedono al trasferimento formale dei beni mobili, delle attrezzature e del patrimonio librario in dotazione ai rispettivi Sistemi Bibliotecari Provinciali territorialmente competenti.

Art. 4 (Governance del Sistema Bibliotecario Regionale)

Sono organi del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria (SBRC):

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore Regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di diritto dai Presidenti delle Province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, o da loro assessori/consiglieri formalmente delegati. La partecipazione al C.d.A. è interamente gratuita.
Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente del SBRC.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Direttore Regionale del SBRC, con funzioni di direzione amministrativa e contabile. Il Direttore è scelto tra i dipendenti di ruolo della Regione Calabria appartenenti alla categoria dirigenziale o direttiva che ne facciano espressa richiesta a seguito di apposito interpello interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Governance dei Sistemi Bibliotecari Provinciali)

Sono organi di ciascun Sistema Bibliotecario Provinciale:

- L'Assemblea dei Sindaci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Direttore Provinciale.

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci di tutti i Comuni ricadenti nel territorio della provincia che abbiano deliberato l'adesione al Sistema.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) Sindaci eletti dall'Assemblea al proprio interno.
La gestione amministrativa e contabile di ciascun Sistema Provinciale è affidata a un Direttore Provinciale, nominato dal Presidente della Provincia previa intesa con il Consiglio Direttivo. Il Direttore Provinciale è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Ente Provincia o della Città Metropolitana che ne facciano richiesta a seguito di avviso interno.

Art. 6 (Adesione dei Comuni e prestito interbibliotecario)

Tutti i Comuni della Regione Calabria, singoli o associati, possono aderire al Sistema Bibliotecario Regionale per il tramite del rispettivo Sistema Bibliotecario Provinciale, mediante formale deliberazione del Consiglio Comunale.

Con l'atto di adesione, i Comuni mettono a disposizione della rete del prestito interbibliotecario e della pubblica consultazione l'intero patrimonio librario custodito nelle proprie biblioteche civiche.

Art. 7 (Sedi delle Biblioteche Provinciali e contributi di funzionamento)

Ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Reggio Calabria individuano all'interno del proprio patrimonio immobiliare pubblico una sede idonea da destinare a "Biblioteca Provinciale Centrale".
La Regione Calabria eroga annualmente a favore delle Province un contributo vincolato alle spese di funzionamento ordinario, manutenzione ordinaria e utenze delle sedi centrali individuate.

Art. 8 (Abrogazioni)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

1. Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 17 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali o d'interesse locale);
2. Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 25 (Integrazioni e modifiche alla L.R. 19 aprile 1985, n. 17);
3. Ogni altra norma regionale in contrasto o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 9 (Norma finanziaria)

Per l'attuazione delle finalità della presente legge, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Calabria, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo strutturale per il funzionamento del Sistema Bibliotecario Regionale della Calabria e delega alle Province".
Il Fondo è alimentato dalle risorse autonome di bilancio regionale già precedentemente stanziate per i bandi e le attività bibliotecarie estemporanee, integrate da appositi stanziamenti annuali determinati in sede di legge di stabilità regionale, nonché da eventuali risorse nazionali o comunitarie (FESR-FSE+).

Art. 10 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

